

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
85/C 115/01	n. 1133/84 dell'on. Andrea Raggio alla Commissione Oggetto: Gestione del Fondo sociale	1
85/C 115/02	n. 1215/84 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione Oggetto: Pericolosità delle canne da pesca al carbonio	1
85/C 115/03	n. 1224/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Discriminazione dei medici di sesso femminile	2
85/C 115/04	n. 1236/84 dell'on. Marijke van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Complesso sportivo CE ad Overijse	3
85/C 115/05	n. 1237/84 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Mercato europeo dei videoregistratori	3
85/C 115/06	n. 1259/84 dell'on. Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Dimensioni minime di cattura per le passere di mare	4
85/C 115/07	n. 1260/84 degli on. Hedy d'Ancona e Phili Viehoff alla Commissione Oggetto: Diniego opposto dal governo greco in relazione all'assunzione di un insegnante di lingua e cultura greche nei Paesi Bassi	5
85/C 115/08	n. 1273/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Occupazione nel settore bancario	5
85/C 115/09	n. 1308/84 dell'on. Marijke van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Cessione del gruppo editoriale Dupuis	6
85/C 115/10	n. 1322/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate	7
85/C 115/11	n. 1326/84 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: «Dossier de la quinzaine»	7
85/C 115/12	n. 1333/84 dell'on. Emilio Molinari alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi strutturali CEE in Italia e in particolare in Sicilia	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 115/13	n. 1351/84 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Trasporto di residui radioattivi	10
85/C 115/14	n. 1375/84 dell'on. Phili Viehof alla Commissione Oggetto: Riconoscimento del rapporto di lavoro «alla pari» a livello comunitario	11
85/C 115/15	n. 1392/84 dell'on. Alain Carignon alla Commissione Oggetto: Futuro energetico della Comunità e bilance dei pagamenti degli Stati membri	11
85/C 115/16	n. 1409/84 degli on. Isidor Früh e Reinhold Bocklet alla Commissione Oggetto: Mercato delle visciole	12
85/C 115/17	n. 1424/84 dell'on. Alman Metten alla Commissione Oggetto: Piccole e medie imprese	13
85/C 115/18	n. 1441/84 dell'on. Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Negoziati per un nuovo accordo internazionale sullo zucchero	14
85/C 115/19	n. 1454/84 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Vernice antinquante	15
85/C 115/20	n. 1463/84 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Prezzo dei terreni	15
85/C 115/21	n. 1489/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Politica culturale svolta dagli Stati membri nei paesi esteri	16
85/C 115/22	n. 1511/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Contributi del Fondo sociale	16
85/C 115/23	n. 1526/84 dell'on. Joyce Quin alla Commissione Oggetto: Indennità per i cassintegrati del settore cantieristico	16
85/C 115/24	n. 1530/84 dell'on. Winston Griffiths alla Commissione Oggetto: Messaggi subliminali trasmessi dalla televisione via satellite o via cavo	17
85/C 115/25	n. 1585/84 dell'on. Elise Boot alla Commissione Oggetto: Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche . . .	17
85/C 115/26	n. 1587/84 dell'on. Ien van den Heuvel e Hedy d'Ancona alla Commissione Oggetto: Parità di trattamento tra uomini e donne in relazione ai sussidi di disoccupazione	18
85/C 115/27	n. 1591/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: In pericolo la sicurezza del posto di lavoro degli impiegati belgi	18
85/C 115/28	n. 1603/84 dell'on. Ray Mac Sharry alla Commissione Oggetto: Zone di pesca spagnole	19
85/C 115/29	n. 1605/84 dell'on. Ray Mac Sharry alla Commissione Oggetto: Latte scremato per l'alimentazione dei suini	19
85/C 115/30	n. 1815/84 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Regolamento CEE su taluni fiori recisi	19
85/C 115/31	n. 1848/84 dell'on. John Iversen alla Commissione Oggetto: Impiego della sostanza Tilan negli alimenti per suini	20
85/C 115/32	n. 1987/84 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Riscossione di ammende in seguito a controlli doganali	20

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1133/84
dell'on. Andrea Raggio (COM - I)
alla Commissione delle Comunità europee
 (20 novembre 1984)
 (85/C 115/01)

Oggetto: Gestione del Fondo sociale

Potrebbe la Commissione rendere noti i risultati dell'esperienza acquisita nella gestione del Fondo sociale europeo per l'esercizio 1984?

Alla luce dei risultati, intende la Commissione apportare taluni adattamenti a tali orientamenti, come essa afferma nella sua «Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo durante gli esercizi dal 1985 al 1987» ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 12. 5. 1984, pag. 3.

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
 (25 febbraio 1985)

Gli stanziamenti disponibili non hanno consentito di finanziare nel 1984, primo anno di applicazione delle nuove norme che disciplinano i compiti e il funzionamento del Fondo sociale europeo, adottate dal Consiglio, tutte le domande classificate come prioritarie in applicazione degli orientamenti in vigore per la gestione del Fondo.

Nei loro confronti è stata applicata una drastica riduzione, in particolare per le azioni realizzate a favore delle persone di età superiore ai 25 anni. La Commissione ritiene pertanto che sia opportuno rivedere gli orientamenti, per gli esercizi dal 1986 al 1988, ai fini di una maggiore concentrazione qualitativa e geografica.

Nella comunicazione al Consiglio sugli orientamenti del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1984 al 1986 ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso di non procedere ad adattamenti

degli orientamenti per il 1985 ritenendo che questi adattamenti non avrebbero potuto essere portati a conoscenza degli Stati membri e dei potenziali beneficiari del Fondo in tempo utile prima della presentazione delle domande di contributo. Tuttavia, la Commissione ha svolto un'azione d'informazione presso le competenti autorità degli Stati membri affinché, mediante una ripartizione più equilibrata delle domande nel quadro degli orientamenti esistenti e tenuto conto delle risorse disponibili, gli effetti negativi dei contributi dell'esercizio 1984 fossero per quanto possibile attenuati nel 1985.

⁽¹⁾ Doc. COM(83) 711 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1215/84
dell'on. Vera Squarzialupi (COM - I)
alla Commissione delle Comunità europee
 (22 novembre 1984)
 (85/C 115/02)

Oggetto: Pericolosità delle canne da pesca al carbonio

Le canne da pesca al carbonio negli ultimi anni hanno provocato la morte in Italia di otto pescatori e un numero imprecisato di feriti.

La canna al carbonio è comparsa sul mercato da pochi anni, ma si va diffondendo rapidamente per via della sua leggerezza. Purtroppo però il carbonio è un ottimo conduttore di elettricità e basta che tocchi o sfiori solamente i fili dell'alta tensione per provocare scariche micidiali. Costruttori e importatori si limitano ad apporre una piccola scritta sul calcio della canna.

Già nella Germania federale le canne da pesca al carbonio sono state ritirate dal mercato ed è stato proibito l'impiego del carbonio nella costruzione delle canne da pesca.

Non pensa la Commissione che sia il caso di proporre il ritiro di questi oggetti dal mercato soprattutto utilizzando il sistema rapido per il ritiro di prodotti difettosi adottato di recente dal Consiglio?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(27 febbraio 1985)

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, la federazione italiana vieta dal 1980 l'organizzazione di concorsi di pesca in prossimità di linee di alta tensione. Dopo tale divieto non si sarebbe verificato alcun incidente durante tali manifestazioni.

La Bundesverband der Angelgerätehersteller und Großhändler e. V., la federazione industriale tedesca competente in materia, dichiara che attualmente sono in circolazione nella Repubblica federale di Germania circa 150 000 canne da pesca al carbonio o suoi componenti e di queste circa 10 000 di lunghezza totale compresa fra 8 e 12,30 m, cioè del tipo all'origine degli incidenti avvenuti in Italia. Sul calcio figura tra l'altro una scritta che avverte l'utilizzatore di non servirsi della canna da pesca in prossimità di sorgenti elettriche o in caso di temporale. La federazione tedesca afferma che nessun incidente mortale è stato segnalato nella Repubblica federale di Germania.

La Commissione suppone che l'onorevole parlamentare si riferisca alla decisione 84/133/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1984, che instaura un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo ⁽¹⁾. Conformemente agli articoli 1 e successivi della decisione del Consiglio, ogni Stato membro, che decida di adottare misure urgenti per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o uso, sul proprio territorio, di un prodotto o di un lotto di un prodotto a causa di un pericolo grave e immediato che detto prodotto o lotto di prodotto presenta per la salute e la sicurezza dei consumatori, se usato in condizioni normali e prevedibili, ne informa urgentemente la Commissione.

A ricezione di tali informazioni, la Commissione ne verifica la conformità con le disposizioni della presente decisione e le trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza ritardo alla Commissione le misure da esse eventualmente adottate dopo aver ricevuto dette informazioni. A ricezione di tale comunicazione, la Commissione la trasmette a sua volta alla autorità competenti degli altri Stati membri.

D'altra parte, nel quadro della decisione 84/133/CEE del Consiglio, viene istituito presso la Commissione un comitato consultivo composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato può esaminare qualsiasi problema connesso con l'esecuzione e la gestione del sistema di informazione, sollevato dal presidente di sua iniziativa oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Al momento dell'elaborazione della risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare, nessuno Stato membro aveva informato la Commissione di eventuali misure urgenti decise nei confronti della commercializzazione o dell'uso di canne da pesca al carbonio.

La Commissione ricorda inoltre all'onorevole parlamentare che nel quadro della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽²⁾, articolo 8, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

⁽¹⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1224/84
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S-B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(22 novembre 1984)

(85/C 115/03)

Oggetto: Discriminazione dei medici di sesso femminile

La Commissione è al corrente di una recente indagine presso 1 367 medici di sesso femminile in Belgio, dalla quale si evince che oltre la metà delle interrogate hanno incontrato delle difficoltà, in sede di candidatura a posti di lavoro, a causa del loro sesso?

Non ritiene la Commissione che ciò denoti un fallimento delle azioni comunitarie in favore della parità di trattamento della donna e che, di conseguenza, debbano essere intrapresi nuovi passi in materia?

**Risposta data dal sig. Pfeiffer
in nome della Commissione**

(27 febbraio 1985)

La Commissione non è al corrente della recente indagine condotta in Belgio presso 1 376 medici di sesso femminile, a meno che non si tratti dell'indagine svolta dall'Algemeen

Syndikaat der Geneesheren van België, di cui sono stati pubblicati alcuni elementi nel *Journal du Médecin*, n. 228 del 2 novembre 1984.

Tanto la direttiva 76/207⁽¹⁾, quanto la legge belga del 4 agosto 1978, che ha trasposto la direttiva stessa nell'ordinamento giuridico interno, si applicano ai lavoratori indipendenti.

Tuttavia la Commissione, nel Programma d'azione della Comunità sulla promozione dell'uguaglianza delle possibilità per le donne (1982-1985)⁽²⁾ aveva già constatato, in seguito ad una serie di studi da essa condotti e alla relazione sull'attuazione della direttiva, che l'estensione della direttiva al settore degli indipendenti richiedeva un sostegno specifico.

Per questo motivo, allo scopo di migliorare lo statuto delle lavoratrici indipendenti, la Commissione ha presentato al Consiglio, il 15 marzo 1984, una proposta di direttiva relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità⁽³⁾.

(1) Direttiva del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40).

(2) Doc. COM(81) 758 def.

(3) GU n. C 113 del 27. 4. 1984, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1236/84

dell'on. Marijke van Hemeldonck (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1984)

(85/C 115/04)

Oggetto: Complesso sportivo CE ad Overijse

La Commissione è al corrente del fatto che la sistemazione del parcheggio annesso al previsto complesso sportivo CE nella frazione Malaisen ad Overijse (Belgio) provocherebbe gravi disagi per gli abitanti delle aree circostanti e che, nel quadro dei lavori, occorrerà abbattere una decina di splendidi faggi?

La Commissione può evitare tutto ciò modificando i piani di costruzione?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(14 febbraio 1985)

Un progetto di piano di allineamento per la Baraklaan e la Boslaan è stato approvato dal Consiglio comunale di Overijse nella seduta del 13 dicembre 1983. Detto progetto è ora all'esame dell'autorità superiore che lo deve approvare. Il piano, se attuato, dovrebbe fra l'altro rendere più agevole l'accesso al complesso sportivo comunitario.

La Commissione è al corrente del fatto che alcuni abitanti non sono soddisfatti del progetto approvato dal Consiglio comunale, mentre altri si lamentano per le condizioni in cui si svolge il traffico sulle strade nel loro stato attuale. Ad essa non risulta invece che l'attuazione del piano approvato dalle autorità comunali comporterebbe il sacrificio di un certo numero di faggi; comunque, non è sicuramente sua intenzione proporre l'abbattimento di alberi sul terreno del complesso sportivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1237/84

dell'on. Raymonde Dury (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1984)

(85/C 115/05)

Oggetto: Mercato europeo dei videoregistratori

Un recente studio sui prezzi dei videoregistratori, realizzato dal Centro di coordinamento europeo delle leghe dei consumatori, evidenzia divari assai notevoli tra i dieci Stati membri della Comunità economica europea.

Purtroppo i consumatori non possono approfittare di questi divari di prezzo, in quanto le cospicue differenze tecniche da paese a paese frenano le importazioni parallele.

Inoltre, in virtù dell'accordo di Tokio concluso nel 1983 e destinato a proteggere il mercato europeo, i massimali relativi ai prezzi dei videoregistratori si situano ad un livello artificialmente elevato.

Dunque i consumatori finanziano la protezione accordata ai fabbricanti europei per un sistema (il V 2000) che non si confà al mercato.

1. La Commissione delle Comunità europee può spiegare i motivi di tale situazione, non foss'altro deleteria per il consumatore?
2. La Commissione delle Comunità europee intende respingere la richiesta dei fabbricanti europei di aumentare le tariffe da applicarsi ai videoregistratori importati?
3. La Commissione delle Comunità europee conta di prendere iniziative onde eliminare questa politica protezionista a favore di un materiale inadatto al mercato europeo e consentire in tal modo un riassetto dei prezzi di cui non potrà che beneficiare il consumatore?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(26 febbraio 1985)

1. La Commissione pone la massima sollecitudine ad orientare il mercato europeo dei videoregistratori in senso favorevole sia ai consumatori che ai produttori. Non ha

infatti mancato di patrocinare le iniziative dirette a fare sì che lo sviluppo dell'industria europea dei videoregistratori V 2000, nonché dei sistemi rispondenti a norme diverse, sia tale da mantenere nella Comunità un'industria dell'elettronica di consumo sana e per questo motivo capace di creare posti di lavoro.

2. La decisione delle autorità giapponesi di autolimitare le esportazioni di videoregistratori rappresenta una tregua per i produttori della Comunità, imponendo contemporaneamente un sacrificio minimo ai consumatori.

Per quanto riguarda il divario dei prezzi, l'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1095/83 dell'on. Moreland ⁽¹⁾.

3. Data la situazione attuale del mercato dei videoregistratori e la recente decisione delle autorità giapponesi di continuare a limitare le proprie esportazioni di videoregistratori nel 1985, la Commissione non ritiene utile per il momento modificare i dazi doganali applicati ai videoregistratori.

4. La Commissione non persegue tanto l'obiettivo di difendere un tipo di materiale piuttosto che un altro, quanto quello di promuovere lo sviluppo di un'industria competitiva nel settore in questione, il che in ultima analisi dovrebbe risolversi a vantaggio dei consumatori europei.

⁽¹⁾ GU n. C 71 del 12. 2. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1259/84

dell'on. Eisso Woltjer (S-NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 novembre 1984)

(85/C 115/06)

Oggetto: Dimensioni minime di cattura per le passere di mare

1. È al corrente la Commissione del malcontento suscitato in taluni Stati membri dalle disposizioni sulle dimensioni minime di cattura delle passere di mare?

2. Le è noto che i non trascurabili quantitativi di passere di mare da 25 cm sbarcati hanno portato in alcune zone a cedimenti del mercato e quindi alla distruzione o alla trasformazione in farina di pesce di tale specie destinata al consumo?

3. Può la Commissione indicare i motivi che l'hanno indotta a prendere in considerazione dimensioni minime di cattura di 25 cm, quando con minimi di 27 cm è possibile non solo sostenere più efficacemente il livello dei prezzi ma anche garantire una migliore gestione delle risorse ittiche?

4. È disposta la Commissione a reintrodurre per le passere di mare dimensioni minime di 27 cm?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(27 febbraio 1985)

1. La Commissione è al corrente delle preoccupazioni espresse da molti Stati membri a proposito delle dimensioni minime di cattura fissate per le passere di mare.

2 e 3. La Commissione ha saputo di recente che la maggior parte delle passere di mare ritirate dal mercato corrisponde alla dimensione 4, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 3166/82 del 22 novembre 1982 ⁽¹⁾.

Le dimensioni minime di commercializzazione per il pesce sono connesse con le dimensioni minime di cattura, che sono a loro volta determinate in funzione del parere scientifico e delle dimensioni minime delle maglie delle reti ammesse per la regione e le specie interessate.

Le attuali dimensioni standard delle maglie delle reti sono dimensioni di compromesso, poiché con le stesse reti vengono catturate specie diverse. Le reti con maglie di dimensioni standard catturano passere di mare di dimensioni relativamente piccole; di conseguenza un aumento delle dimensioni minime di cattura che non sia accompagnato da un aumento notevole delle dimensioni delle maglie delle reti offrirebbe risultati trascurabili, a lungo termine, sul piano biologico, mentre potrebbe invece rappresentare un criterio per far evitare ai pescatori le zone in cui sono concentrate le passere di mare di piccole dimensioni.

4. Il Consiglio ha già deciso che al 1° gennaio 1987 saranno aumentate le dimensioni standard delle maglie delle reti per il Mare del Nord e che le dimensioni minime di cattura per le passere di mare saranno portate a 27 cm [regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3625/84 del 18 dicembre 1984 ⁽³⁾].

Alla stessa data saranno aumentate in misura proporzionale le dimensioni minime di commercializzazione. Nel frattempo, per scoraggiare la cattura di passere di piccole dimensioni, dal 1° gennaio 1985 la Commissione ha ridotto il prezzo di ritiro delle passere di mare di piccole dimensioni.

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1260/84

degli on. **Hedy d'Ancona (S-NL)** e **Phili Viehoff (S-NL)**
alla Commissione delle Comunità europee

(27 novembre 1984)

(85/C 115/07)

Oggetto: Diniego opposto dal governo greco in relazione all'assunzione di un insegnante di lingua e cultura greche nei Paesi Bassi

Il governo greco non riconosce la qualifica professionale e la relativa abilitazione di un insegnante di lingua e cultura greca assunto dalle autorità del comune di Gorinchem, conformemente alla situazione e all'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, e questo benché la persona interessata abbia frequentato la scuola secondaria in Grecia, conseguendo successivamente nei Paesi Bassi l'abilitazione all'insegnamento, titolo regolarmente attestato da apposita certificazione rilasciata dal ministero della pubblica istruzione di quest'ultimo paese.

1. Visti l'articolo 59 del trattato CEE e l'articolo 3 della direttiva 77/486/CEE ⁽¹⁾ ritiene la Commissione che il governo greco abbia il diritto:

- di dichiarare il suddetto insegnante non idoneo ad impartire l'insegnamento della lingua e cultura greche in una scuola elementare nei Paesi Bassi;
- di non riconoscere la formazione scolastica sopra indicata (non provvedendo nella fattispecie al rilascio del relativo attestato);
- di stabilire arbitrariamente quale candidato, e in base a quali criteri, debba essere assunto dalle competenti autorità dei Paesi Bassi (nel caso in esame, l'amministrazione del comune di Gorinchem)?

Non ritiene la Commissione, tenuto conto degli obiettivi di coordinamento con «l'insegnamento normale» e di integrazione nel tessuto sociale, che andrebbero considerati particolarmente idonei ad impartire l'insegnamento in questione proprio gli insegnanti che conoscono altrettanto bene la lingua e la cultura del paese di origine quanto quella del paese ospitante?

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32.

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione

(12 marzo 1985)

L'assegnazione ad una scuola comunale olandese di un insegnante di nazionalità greca titolare di un diploma magistrale rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e della scienza dei Paesi Bassi dipende dalle sole autorità olandesi, poiché l'insegnamento impartito da questa persona dipende dalle medesime autorità, come potrebbe essere il caso per un corso di greco moderno organizzato a titolo di lingua straniera.

Quando si tratti di corsi di lingua e cultura greche impartiti a figli di lavoratori greci occupati nei Paesi Bassi, la direttiva

77/486/CEE prevede che le autorità scolastiche del paese d'accoglienza siano tenute a cooperare con il paese d'origine per organizzare tali corsi: è quindi compito delle autorità scolastiche dei due paesi interessati concertarsi per trovare una soluzione equa al caso indicato dagli onorevoli parlamentari e, più particolarmente, stabilire di comune accordo le qualifiche necessarie per insegnare la lingua e cultura greche ai figli di cittadini greci stabilitisi nei Paesi Bassi. Dispositivi bilaterali di questo tipo esistono e si rivelano soddisfacenti.

Secondo il parere della Commissione, gli immigrati della seconda generazione sono particolarmente adatti a stabilire nessi tra le culture di origine e di accoglienza: se ne dovrebbe quindi favorire l'orientamento verso carriere didattiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1273/84

dell'on. **Marijke Van Hemeldonck (S-B)**
alla Commissione delle Comunità europee

(27 novembre 1984)

(85/C 115/08)

Oggetto: Occupazione nel settore bancario

Secondo la rivista specializzata britannica *The Banker*, in 40 dei 100 maggiori istituti di credito si registrerebbe una diminuzione o una stasi dei livelli occupazionali. Per 25 di tali istituti tale flessione sarebbe addirittura superiore al 2%, con punte superiori al 5% in tre casi.

Ci troviamo dunque di fronte ad un ulteriore deterioramento della situazione occupazionale in un settore che viene indicato nella maggior parte delle proiezioni come un potenziale «polo di espansione» per impieghi di tipo moderno.

Come spiega la Commissione il fenomeno? È lecito attendersi un'analogia tendenza anche nel settore bancario della CEE?

Risposta data dal sig. Pfeiffer
in nome della Commissione

(27 febbraio 1985)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare sull'evoluzione occupazionale nel settore bancario a livello comunitario; per questo motivo essa ha commissionato, nel 1983, uno studio sulle conseguenze sociali dell'introduzione delle nuove tecnologie nel settore bancario, una copia del quale verrà inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento. Un capitolo di detto studio è interamente dedicato all'andamento e alle prospettive dell'occupazione per il 1990.

Nel 1982 il settore bancario occupava infatti nella Comunità oltre 1,7 milioni di persone. Malgrado una flessione molto netta dal 1980/1981, si tratta di un settore che ha registrato, nel corso di questi ultimi anni di crisi, un tasso medio di crescita dell'occupazione del tutto soddisfacente, in particolare rispetto alle perdite di posti di lavoro nei vari rami del settore industriale. Si tratta d'altra parte di un settore dove da qualche anno le nuove tecnologie si sviluppano a un ritmo accelerato. Tenuto conto dei guadagni di produttività indotti dalle nuove tecnologie, è in effetti importante sapere se il settore bancario continuerà o no a contribuire all'aumento dell'occupazione nella Comunità nel corso dei prossimi anni.

Nelle previsioni quantitative in materia di occupazione è sempre insito un certo rischio. Lo studio citato prima, invece di fornire un unico dato quantitativo, presenta sei possibili prospettive per i prossimi sette anni ed uno dei fattori determinanti è sapere se la domanda di servizi bancari compenserà o no, dal punto di vista occupazionale, il miglioramento della produttività.

La Commissione ha organizzato un seminario con le parti sociali per discutere i risultati di detto studio. Uno dei temi maggiormente controversi è stato appunto il problema dell'occupazione: mentre gli esperti bancari ritengono che nel settore in questione si registrerà una crescita senza occupazione aggiuntiva, gli esperti sindacalisti sono invece più pessimisti sul futuro aumento dell'occupazione e sulla sua struttura (sviluppo del lavoro precario).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1308/84

dell'on. Marijke van Hemeldonck (S - B)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 dicembre 1984)

(85/C 115/09)

Oggetto: Cessione del gruppo editoriale Dupuis

Ritiene la Commissione che il modo in cui maestranze e impiegati del gruppo editoriale Dupuis, operante nel settore della stampa settimanale, sono stati «ceduti» al miglior offerente insieme al pacchetto azionario, agli stabilimenti e agli impianti senza essere stati minimamente consultati, sia compatibile con l'obbligo che incombe alle imprese, in forza delle varie legislazioni degli Stati membri della CEE, di informare i propri dipendenti?

Ritiene la Commissione che tale operazione finanziaria sia stata condotta nel rispetto dei diritti sindacali sanciti dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla cui salvaguardia le istituzioni della Comunità attribuiscono la massima importanza (1)?

Pensa la Commissione che la concentrazione delle testate nel settore della stampa settimanale determinata da operazioni come quella in oggetto lasci sufficiente spazio alla libertà di stampa, garantita dall'articolo 10 della Convenzione sopracitata?

(1) Dichiarazione comune sui diritti fondamentali (GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1).

Risposta data dal sig. Sutherland in nome della Commissione

(27 febbraio 1985)

La direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977 (1), in vigore dal febbraio 1979, obbliga tutti gli Stati membri a informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito al trasferimento contrattuale (vendita, fusione, ecc.) dell'impresa da cui dipendono (o di una parte di essa), ad un'altra impresa. Ai sensi di questa direttiva, il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei rispettivi dipendenti dei motivi del trasferimento, delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori, e delle misure previste a favore di questi ultimi.

Queste informazioni devono essere comunicate dal cedente «in tempo utile prima dell'attuazione del trasferimento» e dal cessionario «in tempo utile e in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente lesi nelle loro condizioni di impiego e di lavoro dal trasferimento».

Se il cedente o il cessionario «prevedono misure nei confronti dei rispettivi lavoratori», essi sono tenuti ad avviare «in tempo utile» consultazioni in merito a tali misure con i rappresentanti dei rispettivi dipendenti «al fine di ricercare un accordo». Secondo l'articolo 2, lettera c), della direttiva, i rappresentanti dei lavoratori sono quelli previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri. Qualora lo stabilimento venduto «conservi la propria autonomia», lo statuto e la funzione dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento rimangono in vigore, a meno che non sussistano le condizioni necessarie per una nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori (o per una nuova formazione della rappresentanza dei lavoratori). Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati scada a motivo del trasferimento, detti rappresentanti continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri.

Se si accertasse che la legge belga, conforme su questo punto alla succitata direttiva, non è stata correttamente applicata nel caso della vendita del gruppo editoriale Dupuis, spetterebbe agli interessati presentare ricorso alle competenti autorità belghe.

Non è di competenza della Commissione controllare la corretta applicazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(¹) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1322/84

dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 dicembre 1984)

(85/C 115/10)

Oggetto: Paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate

Conviene la Commissione che è giunto il momento di sfoltire la lista dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate e di escluderne i paesi di nuova industrializzazione e quelli esportatori di petrolio, in considerazione della grave, persistente recessione in atto nella Comunità e della conseguente perdita di posti di lavoro? Terrà essa presente inoltre, che mentre alcuni dei paesi summenzionati offrono agli esportatori comunitari un ragionevole accesso ai loro mercati, altri non consentono assolutamente a detti esportatori di vendere sui loro mercati in regime di libera concorrenza?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(25 febbraio 1985)

La Comunità dispone di un sistema di preferenze generalizzate che le consente di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi alla competitività dei paesi beneficiari. Di conseguenza, la Commissione non ritiene necessario procedere alla revisione dell'elenco di detti paesi. Si consideri peraltro che gli Stati Uniti hanno appena prorogato, per otto anni e mezzo, il loro sistema di preferenze tariffarie generalizzate riconfermando, senza apportarvi alcuna modifica, l'elenco dei paesi beneficiari.

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare in merito all'importanza del problema dell'accesso al mercato. Tuttavia, dati i principi che disciplinano il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, la Commissione ritiene che il problema vada affrontato nel quadro, per esso più idoneo, dell'esame delle relazioni commerciali a livello bilaterale e multilaterale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1326/84

dell'on. Dieter Rogalla (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 dicembre 1984)

(85/C 115/11)

Oggetto: «Dossier de la quinzaine»

1. Può la Commissione indicare l'obiettivo e i destinatari del «Dossier de la quinzaine», il numero di lingue in cui esso è pubblicato, nonché il costo approssimativo?

2. Ritiene la Commissione che tale pubblicazione costituisca uno strumento di informazione particolarmente attuale e sia presentato al momento giusto?

3. Come giudica la Commissione il valore di novità e l'originalità di questo fascicolo, soprattutto nei confronti del «Bollettino», che la Commissione pubblica mensilmente da molti anni e che, come è noto, è accuratamente elaborato?

4. Ritiene ragionevole la Commissione che la pubblicazione in questione descriva le attività della Commissione e del Consiglio, ma non quelle del Parlamento europeo?

5. Come si spiega la Commissione tale manifesta carenza?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(19 febbraio 1985)

1. Il «Dossier de la quinzaine» ha lo scopo di offrire al personale della Commissione una rassegna delle decisioni comunitarie intervenute nel corso delle due settimane trascorse ed è essenzialmente destinato ai funzionari che non hanno accesso ai circuiti di diffusione ristretta o specializzata, nonché a coloro che, per il loro lavoro quotidiano, hanno bisogno di riferimenti documentari succinti (archivisti, documentalisti, traduttori).

Il costo unitario del fascicolo, pubblicato unicamente in francese per ragioni di economia e di tempo, è di 0,033 ECU.

2. Da un sondaggio effettuato nell'aprile 1984 presso i destinatari è emerso che questa pubblicazione risponde nel complesso alle esigenze di coloro che la consultano. Particolarmente utile è giudicata la rubrica «Principali comunicazioni della Commissione al Consiglio».

Dato il carattere retrospettivo, il «Dossier de la quinzaine» non può peraltro avere l'immediatezza di un bollettino quotidiano di attualità.

3. Il «Dossier de la quinzaine» ha obiettivi e ambizioni del tutto diverse da quelle del Bollettino mensile cui si riferisce

l'onorevole parlamentare. Si tratta infatti di una pubblicazione interna alla Commissione, ideata come un riepilogo succinto, rapidamente disponibile e di facile consultazione, mentre il Bollettino mensile è sostanzialmente un documento di riferimento di carattere ufficiale, destinato sia al pubblico esterno che al personale delle istituzioni comunitarie.

4 e 5. Come è sottolineato dall'onorevole parlamentare, il «Dossier» potrebbe illustrare anche i lavori del Parlamento europeo e quelli della Corte di giustizia e del CES.

Saranno presi contatti con queste istituzioni, in particolare con il Parlamento europeo, per esaminare le modalità pratiche per l'introduzione della nuova rubrica, ed in particolare i mezzi per disporre tempestivamente delle informazioni.

È ovvio che lo sviluppo di questa pubblicazione, che comporterà un aumento del numero di pagine e di conseguenza della capacità redazionale del servizio responsabile, delle spese e dei termini di pubblicazione, deve essere valutato nell'attuale contesto di austerità finanziaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1333/84
dell'on. Emilio Molinari (ARC-I)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 dicembre 1984)
(85/C 115/12)

Oggetto: Utilizzo dei fondi strutturali CEE in Italia e in particolare in Sicilia

Premesso che sono numerosi i casi in cui i danari dei fondi strutturali concessi ad aziende e/o amministrazioni locali italiane sono stati utilizzati per fini malavitosi e/o mafiosi

chiede di sapere:

1. È in grado la Commissione di controllare l'utilizzazione dei danari elargiti dai diversi fondi strutturali di sua competenza?
2. È in grado la Commissione di fornire i dati relativi:
 - all'ammontare della cifra stanziata,
 - all'ammontare della quota versata,
 - all'ammontare dell'eventuale saldo,
 - alla destinazione d'uso,
 segnatamente per ogni azienda e/o amministrazione locale siciliana negli ultimi dieci anni?
3. Può la Commissione specificare quali modalità di controllo usa abitualmente rispetto agli stanziamenti concessi ad aziende e/o ed amministrazioni locali?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(4 marzo 1985)

I mezzi di controllo di cui dispone la Commissione per accertarsi dell'utilizzazione degli stanziamenti effettuati a titolo di fondi strutturali, nonché delle loro modalità di gestione, variano in funzione delle specificità di ogni singolo fondo. Tali mezzi verranno descritti, nell'ordine, per il FESR, il Fondo sociale europeo e il FEAOG, sezione orientamento.

Fondo europeo di sviluppo regionale

1. I pagamenti sono effettuati dal FESR in base alle dichiarazioni ufficiali degli Stati membri sullo stato di avanzamento dei lavori. Queste dichiarazioni, che per quanto riguarda l'Italia sono firmate dal commissario liquidatore della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, garantiscono alla Commissione che a ogni esborso comunitario corrispondano spese nazionali per gli investimenti di cui alla decisione di concessione del contributo FESR.

2. Per qualsiasi decisione di concessione di contributo, il FESR dispone dei dati di cui al punto 2 dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare; tuttavia, per disporre di tali dati s'impone un lavoro di raccolta soprattutto per quanto riguarda i progetti raggruppati in domande globali gestite dalle autorità locali. Del resto, il FESR può fornire tutti i dati voluti sull'una o sull'altra decisione di concessione di contributo.

3. I servizi della Commissione (quelli del FESR e quelli del controllo finanziario) effettuano ogni anno dei controlli in base all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento FESR. La scelta dei progetti sottoposti a controllo è fatta dai servizi della Commissione. In generale la scelta comprende un gran numero di grandi progetti di investimenti industriali e di infrastrutture concernenti l'Italia e in particolare la Sicilia. I controlli riguardano segnatamente:

- la conformità delle dichiarazioni fatte dallo Stato membro al momento della presentazione della domanda di contributo e delle domande di pagamento;
- il rispetto della direttiva 71/305/CEE (1) in materia di appalti di lavori il cui costo supera 1 milione di ECU;
- la realizzazione degli investimenti previsti e il grado di realizzazione dei loro obiettivi soprattutto in materia di mantenimento o creazione di posti di lavoro.

Fondo sociale europeo

1. I pagamenti per le operazioni finanziate in tutti gli Stati membri vengono effettuati dal Fondo sociale sulla base delle domande (di anticipi o di saldi) inoltrate tramite i canali ufficiali dell'amministrazione nazionale competente, la quale certifica l'esattezza contabile e fattuale della domanda.

2. La funzione di controllo, per quanto riguarda l'utilizzazione degli stanziamenti oggetto di sovvenzioni accordate nell'ambito del Fondo sociale europeo, è svolta dalla Commissione:

- direttamente: per mezzo di verifiche specifiche in loco, decise per sondaggio o ogniqualvolta necessario, allorché le informazioni ricevute in particolare a complemento di una domanda di pagamento sembrano insufficienti o contraddittorie e
- indirettamente: con l'attento esame della dichiarazione con la quale lo Stato membro attesta che la domanda di pagamento in questione è stata oggetto dei controlli previsti nell'ambito della legislazione nazionale, controlli di cui lo Stato membro assume la piena responsabilità nei confronti della Commissione.

Questo modo di organizzazione offre le massime garanzie per quanto riguarda l'utilizzazione corretta dei fondi comunitari. E si giustifica inoltre per il fatto che le azioni approvate nell'ambito del Fondo sociale europeo sono finanziate anche dagli Stati membri in misura pari in generale al 50 % delle spese imputabili al Fondo.

La relazione annuale sull'attività del Fondo sociale europeo comprende una descrizione del modo con cui la Commissione ha assolto la sua funzione di controllo nel corso dell'esercizio considerato.

3. La relazione annuale sull'attività — che è trasmessa ogni anno al Parlamento — comprende in allegato un elenco particolareggiato degli enti pubblici centrali e a livello locale nonché di ogni organismo privato di cui sia stata accolta una domanda di contributo da parte del Fondo sociale europeo.

Questa stessa relazione sull'attività presenta anche una serie di dati relativi ai pagamenti di anticipi e di saldi effettuati nel corso di un determinato esercizio, nonché una tabella che riporta i pagamenti effettuati a partire dal 1973. Per motivi

pratici, questi ultimi dati di gestione sono presentati nella relazione sull'attività solo globalmente.

FEAOG — Sezione orientamento

1 e 3. Per il FEAOG, sezione orientamento, si deve fare una distinzione tra le azioni dirette e quelle indirette.

In merito alle azioni dirette, per le quali la sovvenzione è accordata direttamente al beneficiario, per esempio cooperativa o autorità locale, il versamento effettivo del contributo è subordinato ad una domanda di pagamento che deve essere corredata di tutti i documenti giustificativi previsti dalla normativa comunitaria e di un attestato dell'autorità nazionale a conferma che i documenti sono stati verificati e trovati conformi alle realizzazioni. La sovvenzione è effettivamente versata solo se l'esame di tali documenti o eventualmente dei ragguagli complementari ha un risultato soddisfacente. Altrimenti, la Commissione procede ad un controllo in loco.

In merito alle azioni indirette, gli Stati membri accordano le sovvenzioni ai beneficiari conformemente alla normativa comunitaria e si fanno rimborsare una parte delle spese su presentazione di una domanda di rimborso nella quale sono descritte le spese in questione. In questi casi, la Commissione non dispone di tutti i fascicoli individuali (cosa d'altra parte materialmente impossibile in quanto si tratta di parecchie centinaia di migliaia di casi all'anno), ma le disposizioni nazionali di applicazione le sono sottoposte per approvazione ed essa procede a controlli per sondaggio, sia dei documenti giustificativi, sia in loco.

Le cifre globali risultano dalle tabelle seguenti. Per le azioni dirette la Commissione pubblica regolarmente gli elenchi dei progetti accettati. I dettagli figurano nelle relazioni finanziarie trasmesse ogni anno al Parlamento.

Contributi accordati dal FEAOG, sezione orientamento, nell'ambito delle azioni dirette, alla Sicilia per il periodo 1974 - 1983

Regolamento (CEE) n. 17/64 del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1974 - 1979) ⁽²⁾

54 progetti 19 104 167 714 Lit
(contributi accordati)

Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1967, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1978 - 1983) ⁽³⁾

32 progetti 44 081 984 938 Lit

Regolamento (CEE) n. 1362/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al programma di accelerazione e

orientamento delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno (1980 - 1983) ⁽⁴⁾

3 progetti 16 706 379 000 Lit

Regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera (1979 - 1983) ⁽⁵⁾

33 progetti 1 767 199 340 Lit

Totale

122 progetti 81 659 730 992 Lit

I pagamenti sono effettuati a mano a mano che progrediscono i lavori.

Contributi accordati dal FEOAG, sezione orientamento, nell'ambito delle azioni indirette, alla Sicilia per il periodo 1974 - 1983

Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽⁶⁾

Rimborso FEOAG 85 049 958 Lit

Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁷⁾

Rimborso FEOAG 1 242 038 521 Lit

Regolamento (CEE) n. 1163/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura ⁽⁸⁾

Rimborso FEOAG 2 246 208 984 Lit

Regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ⁽⁹⁾

Rimborso FEOAG 21 852 761 650 Lit

Regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità ⁽¹⁰⁾

Rimborso FEOAG 82 061 225 Lit

Regolamento (CEE) n. 2969/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, che istituisce un'azione eccezionale d'urgenza a favore dell'allevamento in Italia ⁽⁶⁾

Rimborso FEOAG 2 906 000 000 Lit

Totale rimborso FEOAG 28 414 120 338 Lit

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 27. 2. 1964.

⁽³⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978.

⁽⁵⁾ GU n. L 211 dell'1. 8. 1978.

⁽⁶⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972.

⁽⁸⁾ GU n. L 135 del 24. 5. 1976.

⁽⁹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969.

⁽¹¹⁾ GU n. L 293 del 25. 10. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1351/84

dell'on. Ernest Glinne (S-B)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1984)

(85/C 115/13)

Oggetto: Trasporto di residui radioattivi

Attraverso le località di Gand, Courtrai, Mouscron-Tourcoing, Lilla, Arras, Lisieux, Caen e Cherbourg transitano convogli ferroviari che trasportano notevoli carichi di residui radioattivi provenienti dalla centrale di Doel e diretti verso La Hague in Normandia.

Gli abitanti di Mouscron e di Tourcoing sono legittimamente molto preoccupati per le lunghe soste che tali convogli vi effettuano per il disbrigo delle formalità doganali, senza misure speciali di protezione.

Considerato che il trasporto di tali residui è inevitabile per il Belgio, che non possiede impianti di ritrattamento e deve perciò avvalersi dell'impianto della Hague o del Centro europeo di Pierrelatte, e considerato inoltre che altri paesi della Comunità si trovano nella stessa situazione, è urgente mettere a punto una direttiva comunitaria sul trasporto dei residui radioattivi.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. A che punto sono i lavori in materia?
2. Si prevedono misure speciali per sveltire le formalità doganali, affinché i convogli che trasportano residui radioattivi non debbano più sostare per ore, senza sorveglianza speciale, nella città di frontiera?

In caso affermativo, di quali misure si tratta?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(5 marzo 1985)

1. La Commissione ha trasmesso al Parlamento, su richiesta di quest'ultimo, una relazione sul «trasporto di materie radioattive nella Comunità europea» ⁽¹⁾. Il documento contiene, fra l'altro, una descrizione della situazione del tipo di trasporto in questione, e precisa inoltre le iniziative previste - o prevedibili - dalla Commissione.

2. La Commissione ha avviato lo studio approfondito dei problemi operativi riguardanti gli aspetti della sicurezza dei trasporti delle materie radioattive. A conclusione dello studio, essa valuterà l'opportunità di proporre misure speciali destinate ad accelerare il passaggio transfrontaliero di colli contenenti materie radioattive.

Per quanto riguarda lo specifico problema delle formalità amministrative relative al passaggio delle frontiere, la Commissione attua da vari anni un programma di azioni, inteso a rafforzare il mercato interno, in particolare riducendo e semplificando le formalità stesse. Essa ha spesso avuto occasione di accennare a tale programma indirizzandosi al Parlamento. È lecito pertanto sperare che i ritardi, come quelli rilevati dall'onorevole parlamentare, vengano progressivamente eliminati con la graduale applicazione delle disposizioni adottate in materia. Qualora l'onorevole parlamentare venga a conoscenza di situazioni particolari alla frontiera in questione, la Commissione lo invita a comunicarle i relativi dettagli, affinché possa prendere i necessari contatti con le autorità competenti.

(¹) Doc. COM(84) 233 def. del 26. 4. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1375/84

dell'on. Phili Viehof (S - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1984)

(85/C 115/14)

Oggetto: Riconoscimento del rapporto di lavoro «alla pari» a livello comunitario

Nella relazione (doc. 1-797/83), approvata del Parlamento europeo, si sollecita vivamente il riconoscimento del rapporto di lavoro «alla pari» a livello comunitario.

In tale relazione si fa riferimento all'accordo europeo relativo ai posti di lavoro alla pari, elaborato dal Consiglio d'Europa. Tuttavia tale accordo è stato finora ratificato solamente da alcuni Stati. Il Regno Unito, i Paesi Bassi e l'Irlanda non hanno ancora né sottoscritto né ratificato l'accordo.

- Ha elaborato la Commissione, entro il marzo 1984, raccomandazioni in merito al rapporto di lavoro «alla pari»?
- Dispone la Commissione nel frattempo di un compendio prospettico relativo al numero delle persone che lavorano «alla pari», nonché ai relativi paese d'origine, età, sesso e simili?
- Quali sono i motivi reali della riluttanza di diversi Stati a sottoscrivere e ratificare l'accordo europeo in parola che mira a una regolamentazione soddisfacente del rapporto di lavoro «alla pari»?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(27 marzo 1985)

Il 21 dicembre 1984 la Commissione ha adottato una raccomandazione rivolta agli Stati membri perché firmino e ratifichino, se non l'abbiano ancora fatto, l'accordo europeo,

elaborato dal Consiglio d'Europa, riguardante il rapporto di lavoro «alla pari». La raccomandazione è stata ora trasmessa agli Stati membri, che informeranno la Commissione delle iniziative prese a livello nazionale, in conformità di essa, entro i due anni successivi alla sua adozione.

Nelle statistiche ufficiali nazionali o comunitarie non figurano dati dettagliati riguardanti le persone che lavorano «alla pari».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1392/84

dell'on. Alain Carignon (RDE - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1984)

(85/C 115/15)

Oggetto: Futuro energetico della Comunità e bilance dei pagamenti degli Stati membri

Nel Bollettino d'informazione n. 24 «Ricerca e sviluppo» si sottolinea che, nello studio sul futuro energetico della Comunità, si tenterà non solo di equilibrare la produzione e la domanda nel settore energetico, ma anche di risolvere il problema delle bilance.

Potrebbe la Commissione rendere noto:

1. In che misura si potrà tener conto, nell'applicazione dei modelli di simulazione a prezzi di costi accettabili, e comunque inferiori al costo dell'energia nucleare, delle possibilità d'incremento delle risorse proprie dei singoli paesi?
2. In base a quali criteri monetari saranno fissati sulla base dei bilanci nazionali, i bilanci economici della Comunità?

**Risposta data dal sig. Moser
in nome della Commissione**

(13 febbraio 1985)

Lo studio a lungo termine del mercato energetico della Comunità, svolto dai servizi della Commissione, si basa su un'impostazione, paese per paese, dei risultati nazionali che vengono successivamente aggregati per formare totali comunitari. Si tiene conto delle caratteristiche proprie di ognuno dei paesi.

Il modello di approvvigionamento utilizzato, di tipo tecnico-economico, permette di simulare o ottimizzare i fabbisogni di energia primaria e gli investimenti associati, necessari al soddisfacimento di una domanda predeterminata, espressi in energia utile o finale. In tale modello, i costi (di investimento,

di gestione, di combustibili) rappresentano il criterio economico utilizzato per effettuare le scelte tra vari tipi di energie, tenuto conto delle attrezzature esistenti, del ritmo di sostituzione e dei programmi, il cui sviluppo è in corso.

Tutte le fonti energetiche, tradizionali, nuove o rinnovabili, disponibili o possibili in ogni paese della Comunità, vengono inserite nel calcolo con le loro relative caratteristiche economiche.

Nell'ambito della possibilità di ottimalizzazione, l'impiego del modello paese per paese permette di studiare varie strutture di approvvigionamento in base al desiderio, ad esempio, di minimizzare il costo complessivo di approvvigionamento o di minimizzare soltanto il costo delle importazioni.

Nella versione attuale del modello, l'ottimalizzazione si fa paese per paese, mentre i dati economici vengono espressi in monete nazionali.

Il bilancio comunitario si ottiene addizionando semplicemente gli optima nazionali e convertendo, se del caso, la moneta nazionale in ECU.

Si stanno attualmente studiando e sviluppando versioni multinazionali del modello. Se si ottenessero risultati soddisfacenti dovrebbe essere possibile in futuro calcolare veri e propri optima comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1409/84

degli on. Isidor Fröh e Reinhold Bocklet (PPE - RFG)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1984)

(85/C 115/16)

Oggetto: Mercato delle visciole

La Commissione sa bene quali difficoltà sta attraversando quest'anno il mercato delle visciole soprattutto nella Repubblica federale di Germania a causa del notevole aumento delle forniture a basso prezzo di tale prodotto proveniente dalla Jugoslavia. La minore competitività dell'industria di trasformazione comunitaria, dovuta alla drastica diminuzione degli aiuti a favore della ciliegie sciropate, ha ulteriormente aggravato la situazione. Di conseguenza i profitti dei produttori tedeschi di ciliegie si sono ridotti a un terzo del valore delle entrate dell'anno precedente con perdite di oltre 50 milioni di DM. Se la Comunità non adotterà le misure necessarie a garantire il principio della preferenza comunitaria, nei prossimi anni si dovrà far fronte a difficoltà ancora maggiori in considerazione del potenziamento delle colture in Jugoslavia e del forte aumento della produzione soprattutto di visciole.

Chiediamo pertanto alla Commissione delle CE:

1. Per quali motivi essa ha respinto la proposta avanzata all'inizio di agosto dal governo federale tedesco per l'interruzione delle importazioni dalla Jugoslavia di visciole fresche e surgelate, nonché di ciliegie con o senza aggiunta di zucchero, sebbene fosse evidente che il mercato era stato perturbato dall'aumento, rispetto all'anno precedente, dei quantitativi importati sino al luglio 1984 a prezzi notevolmente inferiori (- 25%)?
2. Che cosa intende fare per garantire la competitività dei produttori e dei trasformatori di visciole nella Comunità e per impedire il ripetersi delle difficoltà sorte quest'anno?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(13 febbraio 1985)

1. La Commissione ha preso in esame la richiesta della Repubblica federale di Germania di prendere misure di salvaguardia, alla luce delle informazioni in suo possesso, nei confronti delle importazioni di ciliegie provenienti dalla Jugoslavia. Le informazioni raccolte non si sono rivelate tali da giustificare l'approvazione di simili provvedimenti. Quanto alle ciliegie, fresche o refrigerate, è emerso che la quota delle importazioni dalla Jugoslavia nella campagna in corso ha costituito solo il 15% del totale delle importazioni tedesche di tale prodotto e meno del 2% della produzione tedesca; quanti ai prezzi, essi erano stati discussi con le autorità iugoslave nel luglio 1984. Come risultato di tali incontri, gli esportatori iugoslavi si erano impegnati a praticare dei prezzi che tenessero conto del prezzo di costo netto del prodotto tedesco. Questo accordo riguardava anche i prezzi delle esportazioni di ciliegie congelate che avrebbero dovuto essere fissati a un livello soddisfacente, tale da permettere lo smaltimento delle ciliegie dalla Repubblica federale di Germania.

Per quanto riguarda le ciliegie in conserva, in particolare quelle sciroppate - commercializzate nel primo semestre 1984, si trattava di prodotti che risalivano ancora alla campagna 1983, per cui i prezzi delle esportazioni iugoslave avrebbero dovuto essere comparati con quelli dei prodotti tedeschi della campagna 1983, il cui prezzo di costo era inferiore, dato il costo più basso della materia prima per l'industria di trasformazione. Inoltre, le importazioni di ciliegie sciroppate alla Jugoslavia nel primo semestre 1984 non avevano impedito lo smaltimento della produzione tedesca del 1983, come dimostra il fatto che le scorte di fine luglio 1984 ammontavano a 10 000 t contro 1 000 t nello stesso periodo del 1983 (ossia un aumento di 9 000 t), mentre la produzione del 1983 (80 130 t) aveva registrato un incremento di 17 630 t rispetto a quella del 1982 (62 500 t).

2. La Commissione intende continuare a seguire attentamente l'andamento delle importazioni di ciliegie nella Comunità, e in particolare delle ciliegie in conserva. A tal fine, essa

ha già preso disposizioni regolamentari che le consentiranno di disporre con maggiore tempestività delle statistiche relative alle importazioni. Proseguono inoltre i colloqui con le autorità iugoslave sul livello dei prezzi delle ciliegie in conserva che gli esportatori iugoslavi dovrebbero rispettare per non ostacolare lo smercio della produzione tedesca nella campagna in corso, tenuto conto della diminuzione dell'aiuto alla trasformazione. Sono attualmente allo studio altri provvedimenti, in particolare una disposizione volta ad includere le ciliegie trasformate tra i prodotti soggetti al regime dei titoli d'importazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1424/84
dell'on. Alman Metten (S - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1984)
(85/C 115/17)

Oggetto: Piccole e medie imprese

1. Può la Commissione fornire un compendio delle definizioni applicate nella Comunità per le piccole e medie imprese:

- a) da parte degli Stati membri,
- b) da parte dei vari organismi comunitari?

2. Può far sapere la Commissione per i vari Stati membri:

- a) la percentuale di imprese con meno di 10 lavoratori (ovvero, qualora tale percentuale non sia nota, con il minor numero di lavoratori sulla base dei dati disponibili negli Stati membri in questione)?
- b) la percentuale di lavoratori occupati in imprese con meno di 10 dipendenti (ovvero, qualora tale percentuale non sia nota, con il minor numero di lavoratori sulla base dei dati disponibili negli Stati membri in questione)?

3. Può far sapere la Commissione:

- a) quante piccole e medie imprese (secondo la definizione da essa applicata) partecipano in questo momento ad un progetto approvato nell'ambito del programma ESPRIT,

e quale è la percentuale netta - in termini di fondi stanziati - sui progetti approvati?

- b) qualora tale percentuale sia inferiore alle aspettative, quali ne sono i motivi?
- c) qualora tale percentuale sia inferiore alle aspettative, quali misure intende adottare la Commissione per porre rimedio a tale situazione?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(5 marzo 1985)

1. I criteri utilizzati dagli Stati membri per definire le piccole e medie imprese differiscono notevolmente, e pertanto non è stato finora possibile pervenire ad una definizione comunitaria di queste imprese. Le definizioni variano inoltre anche all'interno di un singolo Stato membro, a seconda dei settori, delle zone geografiche, ecc. La Commissione prevede attualmente un aggiornamento della propria pubblicazione relativa alle definizioni, che potrà essere disponibile nel corso del 1985.

Relativamente agli organismi comunitari, essi utilizzano criteri operativi che possono essere variamente articolati in funzione dello strumento d'intervento utilizzato. Per fare un esempio, nel quadro dei prestiti globali BEI e NSC, normalmente si considera piccola e media impresa quella in cui i dipendenti non superino le 500 unità, i cui immobilizzi netti siano inferiori a 75 milioni di ECU ed il cui capitale non sia detenuto per oltre un terzo da un'impresa di maggiori dimensioni.

2. Per quanto concerne le imprese che occupano meno di 10 persone, la Commissione non dispone dei dati statistici richiesti. Le indagini annuali coordinate, svolte dagli Stati membri, che forniscono dati sulla struttura e sull'attività dell'industria, si limitano infatti alle imprese con 20 o più dipendenti.

Cionondimeno, allo scopo di individuare, almeno periodicamente, il posto occupato dalle piccole imprese nel settore dell'industria, ogni cinque anni la soglia delle indagini viene abbassata fino a comprendere le imprese che occupano meno di 20 dipendenti. Gli ultimi risultati che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione riguardano le imprese che occupano da 10 a 19 persone e risalgono al 1978; in appresso viene presentata, a titolo informativo, una tabella che contiene i dati principali.

Dati sulle imprese che occupano da 10 a 19 persone (1978)

(in % del totale)

	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK
1. Numero di imprese									
- Industria manifatturiera (NACE 2-4)	42,1	28,1	—	34,6	31,0	33,7	39,9 (a)	33,5	39,1
- Totale industria (NACE 1-5) (b)	47,3	41,8	—	38,7	31,7	40,9	75,1 (a)	—	—
2. Numero delle persone occupate									
- Industria manifatturiera (NACE 2-4)	4,6	3,2	—	5,4	4,2	2,8	4,1	5,4	7,5
- Totale industria (NACE 1-5) (b)	6,9	6,2	—	8,0	4,7	6,4	7,1	—	13,8

(a) Si tratta di «establishments».

(b) Industria manifatturiera, energia ed acqua, edilizia e genio civile.

Fonte: Eurostat.

3. Relativamente alla partecipazione al programma ESPRIT, non è prescritta una dimensione minima. Le PMI sono invitate a parteciparvi attivamente e la loro collaborazione è esplicitamente prevista nella decisione del Consiglio relativa al programma principale di ESPRIT.

Anche se non sono disponibili dati ufficiali, è possibile stimare il contributo delle PMI al programma ESPRIT utilizzando le informazioni comunicate dai partecipanti.

a) Le imprese con un massimo di 50 dipendenti partecipano a 22 progetti di ricerca e sviluppo (sugli 86 progetti scelti fra quelli presentati dalle imprese che hanno concorso alle gare nel 1984).

Le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 50 e 100 partecipano a 11 progetti e le imprese con 100-500 dipendenti partecipano a 21 progetti. Di conseguenza, le imprese con meno di 500 dipendenti partecipano a più del 50% dei progetti.

La Commissione è soddisfatta del livello di partecipazione di tali imprese.

b) La loro partecipazione, cioè il loro contributo globale a progetti ai quali desiderano collaborare, è rispettivamente di:

38 750 000 ECU per le imprese con meno di 50 dipendenti,
9 870 000 ECU per le imprese con 50-100 dipendenti,
30 870 000 ECU per le imprese con 100-500 dipendenti.

Il contributo della CEE sarà pari al 50% dei costi summenzionati.

Tutte le imprese che comparteciperanno ai costi di un progetto di ricerca e sviluppo potranno sfruttare i risultati conseguiti con l'attività in comune svolta su tale progetto.

A parte il contributo finanziario della Comunità, la partecipazione ai risultati delle ricerche dovrebbe risultare estremamente proficua per le PMI.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1441/84

dell'on. Eisso Woltjer (S - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1984)

(85/C 115/18)

Oggetto: Negoziati per un nuovo accordo internazionale sullo zucchero

Intende la Commissione dichiarare come mai i negoziati per un nuovo accordo internazionale sullo zucchero siano falliti nel giugno 1984 e se la Commissione intenda assumere l'iniziativa di rilanciare le discussioni per un nuovo accordo sullo zucchero con disposizioni di carattere economico in considerazione dell'attuale disastrosa situazione del mercato mondiale dello zucchero?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(13 marzo 1985)

I negoziati sono falliti per vari motivi, in particolare perché gli esportatori non sono riusciti ad accordarsi su problemi quali le disponibilità di esportazione di riferimento, i prezzi e i livelli delle scorte. Inoltre, gli importatori non erano disposti ad assumersi una parte degli oneri, quali il finanziamento delle giacenze.

Secondo la Commissione, il fatto che non si sia potuto raggiungere un accordo sulle disposizioni di carattere economico, volte a mantenere i prezzi entro un certo limite, è dovuto soprattutto al livello estremamente basso dei prezzi sul mercato mondiale. La situazione era tale che molti esportatori hanno deciso di non poter, in un periodo di crisi di tal genere, fare i sacrifici – riduzione delle esportazioni – che avrebbe comportato un accordo internazionale sullo zucchero comprendente disposizioni di natura economica. Mancava pertanto la volontà politica di raggiungere un accordo.

Si prevede che i prezzi del mercato mondiale rimarranno bassi per qualche tempo. Di conseguenza, la Commissione non ritiene opportuno prendere l'iniziativa suggerita dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, essa parteciperà attivamente, in nome della Comunità, ai lavori dell'accordo amministrativo entrato in vigore il 1° gennaio 1985, e non esiterà a prendere tutte le iniziative che, al momento opportuno, potrebbe giudicare utili ai fini della conclusione di un accordo comprendente disposizioni di carattere economico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1454/84

di Lord O'Hagan (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1984)

(85/C 115/19)

Oggetto: Vernice antinquinante

La Commissione saprà senz'altro che la sua titubanza nel proporre un'azione comunitaria intesa a ridurre i danni provocati dal tributilstagno è causa di forti preoccupazioni.

1. La Commissione è ormai in grado di fornire un elenco delle iniziative legislative in materia prese unilateralmente negli Stati membri?
2. Quale iniziativa propone adesso la Commissione?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(4 marzo 1985)

1. La Francia è l'unico Stato membro che è intervenuto in questo campo con appositi provvedimenti di legge (decreto 82.782 del 14 settembre 1982). In base alle informazioni disponibili sembra che anche le autorità britanniche stiano esaminando la possibilità d'intervenire secondo modalità analoghe a quelle seguite dalle autorità francesi.

2. Nelle risposte alle interrogazioni scritte n. 268/84 ⁽¹⁾ e n. 1240/84 ⁽²⁾ dell'onorevole parlamentare la Commissione ha già indicato quali sono le azioni intraprese per

l'inquinamento dell'ambiente acquatico provocato dall'ossido di tributilstagno. Quando avrà potuto esaminare i risultati dello studio previsto per il 1985 e le informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione sarà in grado di proporre provvedimenti idonei a ridurre tale tipo d'inquinamento.

⁽¹⁾ GU n. C 240 del 10. 9. 1984.

⁽²⁾ GU n. C 65 del 13. 3. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1463/84

di Lord O'Hagan (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1984)

(85/C 115/20)

Oggetto: Prezzo dei terreni

Secondo notizie ampiamente diffuse, l'introduzione delle quote per il latte avrebbe provocato un calo dei prezzi dei terreni agricoli.

1. La Commissione è in possesso di dati in proposito?
2. Qual è il prezzo medio per ettaro dei terreni agricoli in ciascuno Stato membro?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(4 marzo 1985)

1. La Commissione non dispone di elementi da cui risulti che l'istituzione di quote nel settore lattiero ha provocato un calo dei prezzi dei terreni agricoli. A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento (quota) è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede dell'azienda; pertanto, in linea di massima, sembra poco probabile che l'instaurazione di tale regime possa provocare una diminuzione dei prezzi dei terreni agricoli. Tuttavia, non si dispone ancora di informazioni su detti prezzi per il 1984, primo anno d'applicazione del regime di quote per il latte.

2. La Commissione non è in grado di indicare il prezzo medio per ettaro dei terreni agricoli in ciascuno Stato membro. Per alcuni paesi, i relativi dati non sono disponibili; per altri, invece, le informazioni ottenute riflettono forti differenze, non solo tra le varie regioni dello stesso Stato membro, ma anche all'interno di una stessa regione.

Gli ultimi dati disponibili verranno trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1489/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)
alla Commissione delle Comunità europee

(7 gennaio 1985)
(85/C 115/21)

Oggetto: Politica culturale svolta dagli Stati membri nei paesi esteri

Gli Stati membri svolgono una loro politica culturale all'estero per il tramite di vari organismi, quali, ad esempio, il British Council, l'istituto «Internationale Culturele Betrekingen», ecc.

La Commissione può indicare a quanto ammontino gli stanziamenti destinati nei vari Stati membri alla politica culturale all'estero e quale sia la rispettiva incidenza percentuale sui bilanci nazionali?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(15 marzo 1985)

Nelle statistiche disponibili dei bilanci nazionali di ciascuno dei dieci Stati membri della Comunità, non è possibile isolare le cifre globali relative alla politica culturale esterna che essi svolgono come dice l'onorevole parlamentare, per il tramite di vari organismi né, di conseguenza, stabilire le percentuali oggetto dell'interrogazione.

Per converso, quanto all'analisi comparativa delle spese di bilancio degli Stati membri nel settore culturale in genere, l'onorevole parlamentare potrà far riferimento ai dati contenuti nella relazione prodotta, in nome della commissione della gioventù, della cultura, dell'istruzione, dell'informazione e lo sport del Parlamento, dall'on. Fanti, sul potenziamento dell'azione comunitaria nel settore culturale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ PE (82) 464 def., pag. 27 e 28.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1511/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)
alla Commissione delle Comunità europee

(7 gennaio 1985)
(85/C 115/22)

Oggetto: Contributi del Fondo sociale

Può la Commissione riferire quali imprese, associazioni e organizzazioni (non governative) hanno beneficiato, nel

periodo che va dal 1972 ad oggi, di contributi dal Fondo sociale nel quadro dei finanziamenti destinati al Belgio, specificando per ciascuna di esse l'entità di tali contributi?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(4 marzo 1985)

La Commissione non è in grado di fornire un elenco completo dei beneficiari finali dei contributi del Fondo, poiché la maggior parte delle richieste forma oggetto di richieste globali, presentate dall'Office national de l'emploi. Per quanto riguarda le richieste individuali a favore di imprese, associazioni od organizzazioni, si rimanda l'onorevole parlamentare agli elenchi pubblicati nelle relazioni annuali sull'attività del Fondo sociale europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1526/84
dell'on. Joyce Quin (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee
(7 gennaio 1985)
(85/C 115/23)

Oggetto: Indennità per i cassintegrati del settore cantieristico

Sta esaminando la Commissione nuove iniziative al fine di aumentare le indennità a favore dei lavoratori dei cantieri navali messi in cassa integrazione, e questo specialmente nei paesi della CEE ove tali indennità sono basse? Sono previste iniziative volte ad allineare le indennità a favore dei cassintegrati dei cantieri navali a quelle previste per i lavoratori dell'industria carbosiderurgica?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(26 febbraio 1985)

In base alla decisione del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (83/516/CEE), la Commissione esamina la possibilità di avvalersi dell'articolo 3 ⁽¹⁾ per mantenere i guadagni dei lavoratori colpiti da operazioni di ristrutturazione o conversione. I servizi della Commissione stanno esaminando questo problema.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 23. 10. 1983, pag. 41.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1530/84

dell'on. Winston Griffiths (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 gennaio 1985)

(85/C 115/24)

Oggetto: Messaggi subliminali trasmessi dalla televisione via satellite o via cavo

In che modo ha tenuto conto la Commissione dell'esigenza di proteggere i cittadini della Comunità europea dai messaggi subliminali trasmessi dalla televisione via satellite o via cavo?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(5 marzo 1985)

Il 23 maggio 1984 la Commissione ha adottato un libro verde intitolato «Televisione senza frontiere», riguardante l'instaurazione del mercato comune per le trasmissioni radiotelevisive, specialmente via cavo e via satellite ⁽¹⁾. In tale documento si è cercato di analizzare i problemi che si pongono attualmente nel campo delle trasmissioni radiofoniche, e soprattutto di quelle televisive, che valichino le frontiere tra gli Stati membri.

Sinora l'attenzione della Commissione non è stata attirata, né prima né dopo la pubblicazione del succitato libro verde, sul fatto che la comunicazione subliminale, definita come «l'invio deliberato di messaggi visivi od auditivi di cui il ricevente non è consapevole a livello conscio», costituisca un pericolo reale e tale da rendere necessaria una tutela a livello comunitario.

⁽¹⁾ COM(84) 300 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1585/84

dell'on. Elise Boot (PPE - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)

(85/C 115/25)

Oggetto: Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

1. Premesso che è entrata in vigore nel marzo di quest'anno la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, potrebbe la Commissione far conoscere, a titolo di relazione interlocutoria sull'anno 1984, come abbiano funzionato le procedure di cui alla direttiva n. 83/18 ⁽¹⁾ e in particolare:

- quante comunicazioni le sono pervenute?
- ha ricevuto comunicazioni che abbiano dato luogo a modifiche delle proposte nazionali?

— ha il comitato permanente invitato la Commissione a definire norme europee?

— sono state adottate decisioni, contestualmente a tale invito?

2. In base alle prime impressioni, reputa la Commissione che il sistema abbia funzionato in maniera soddisfacente? Sarebbe opportuno raccomandare l'estensione del medesimo ad altri settori, per esempio, agli alimenti e bevande?

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(8 marzo 1985)

1. La direttiva CEE/83/189 che prevedeva una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è entrata in vigore il 2 aprile 1984, e la Commissione ha ricevuto, sino alla fine del 1984, 29 comunicazioni di progetti di regolamenti tecnici ripartite come segue:

- Repubblica federale di Germania: 12
- Belgio: 1
- Danimarca: 2
- Francia: 4
- Irlanda: 3
- Regno Unito: 7

L'ultimo termine per l'esame dei progetti è scaduto per 15 comunicazioni il 20 gennaio 1985.

A due riprese la clausola d'urgenza dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva precitata è stata invocata dagli Stati membri autori; in un caso la Commissione ha contestato la fondatezza dell'urgenza e lo Stato membro in questione ha perciò rispettato il periodo iniziale di tre mesi destinato a permettere alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il progetto.

Parecchie comunicazioni, il cui limite di tempo per l'esame è trascorso, hanno dato luogo ad osservazioni della Commissione o degli Stati membri.

In un caso, si è avuto un parere circostanziato emesso da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva CEE/83/189.

In due casi, la Commissione ha emesso parere circostanziato ai sensi del medesimo articolo.

In vari altri casi inoltre la Commissione ha chiesto alle autorità nazionali responsabili certe spiegazioni complementari e dei chiarimenti sui testi; degli incontri bilaterali sono stati organizzati per permettere di confrontare i punti di vista.

Questa fase intermedia che non è formalmente prevista dalla direttiva è risultata particolarmente proficua in quanto tutti gli incontri si sono conclusi con l'adozione delle modifiche necessarie dei progetti onde garantire il rispetto della libera circolazione delle merci.

Il comitato permanente norme e regole tecniche non ha fino ad oggi fatto uso della facoltà conferitagli dall'articolo 6,

paragrafo 3, della direttiva precitata, d'incitare la Commissione a invitare gli organismi europei di uniformazione ad elaborare una norma europea; si osservi a questo riguardo che l'elemento della direttiva relativo alle norme è pienamente applicato dall'inizio del mese di febbraio 1985.

Da parte sua la Commissione ha sin d'ora affidato, nel quadro della direttiva CEE/83/189, al comitato europeo di uniformazione l'incarico di elaborare una norma che riguarda le specifiche tecniche della benzina senza piombo per la fine del 1985, per cui gli Stati membri sono tenuti, in virtù dell'articolo 7 della direttiva, a fare in modo che i loro organismi di uniformazione si astengano dall'intervenire in questo settore fino al 30 giugno 1986.

2. L'esperienza dei primi mesi di funzionamento della procedura d'informazione risulta nel complesso soddisfacente; si deve tuttavia osservare che questo nuovo strumento di prevenzione degli ostacoli tecnici esige un cambiamento dei comportamenti e delle abitudini, come anche l'organizzazione di nuovi metodi di lavoro sul piano nazionale. Si spiegano così, nonostante lo spirito di collaborazione manifestato dalle amministrazioni nazionali, i ritardi constatati nell'esecuzione degli obblighi che incombono agli Stati membri e l'uso ancora limitato che questi ultimi fanno delle possibilità loro offerte da questa direttiva (osservazioni e pareri circostanziati in merito a progetti di regole tecniche comunicati dagli altri Stati membri).

La Commissione non ha mancato di ricordare agli Stati membri i loro obblighi e farà funzionare normalmente la direttiva. Sin d'ora si può osservare un notevole aumento del numero di progetti notificati soprattutto a partire dai primi del 1985. In ogni modo, la Commissione ritiene opportuno disporre di un'esperienza più estesa del funzionamento della direttiva prima di proporre la sua estensione ad altri settori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1587/84

dell'on. Ien van den Heuvel (S - NL)

e Hedy d'Ancona (S - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)

(85/C 115/26)

Oggetto: Parità di trattamento tra uomini e donne in relazione ai sussidi di disoccupazione

Può far sapere la Commissione se, a suo parere, una regolamentazione in materia di sussidi di disoccupazione che garantisca il medesimo trattamento soltanto ai nuovi disoccupati di ambo i sessi (senza lavoro cioè dal 23 dicembre 1984) è conforme alla direttiva 79/7/CEE (1)?

O ritiene invece che tale direttiva preveda la parità di trattamento di tutti quanti i disoccupati senza distinzione di sesso?

(1) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

Risposta data dal sig. Pfeiffer in nome della Commissione

(11 marzo 1985)

La Commissione è del parere che la direttiva relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (direttiva 79/7/CEE) mira a rendere effettiva la parità di trattamento a partire dalla data di applicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, vale a dire a decorrere dal 22 dicembre 1984. Di conseguenza, conformemente alla direttiva, la parità di trattamento si applica a decorrere da tale data a tutti gli uomini e le donne che erano o sono disoccupati a tale data o dopo tale data e non solo agli uomini e alle donne che sono diventati disoccupati dopo tale data.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1591/84

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)

(85/C 115/27)

Oggetto: In pericolo la sicurezza del posto di lavoro degli impiegati belgi

È al corrente la Commissione del proposito delle autorità belghe di ridurre unilateralmente i termini di preavviso per la rescissione dei contratti impiegatizi (1)?

Non ritiene la Commissione che tali provvedimenti possano mettere a repentaglio gli obiettivi della politica sociale della CEE contenuti nel programma generale di azione in campo sociale (2)?

(1) Pacchetto sociale del progetto di risanamento n. 727.

(2) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

Risposta data dal sig. Pfeiffer in nome della Commissione

(5 marzo 1985)

La Commissione è al corrente del fatto che in vari Stati membri esistono progetti governativi o si svolgono dibattiti tra le parti sociali su eventuali misure dette di flessibilità, intese a promuovere l'occupazione, che possono peraltro provocare la riduzione del termine di preavviso in caso di licenziamento.

Nessuna normativa comunitaria impedisce a uno Stato membro di ridurre i termini di preavviso in caso di licenziamento individuale. Per quanto riguarda invece i licenziamenti collettivi, la Commissione rammenta che la direttiva 75/129/CEE del 17 febbraio 1976 (1) prevede all'articolo 4 che «i licenziamenti collettivi . . . avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica» all'autorità pubblica competente. Questo lasso di tempo di 30 giorni è inteso a consentire all'autorità competente di cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati. Gli Stati membri possono tuttavia accordare all'autorità competente la facoltà di ridurre il suddetto termine.

In Belgio sono state infatti concesse riduzioni del termine di preavviso in particolari circostanze (per esempio, per evitare un fallimento imminente o nel quadro di un accordo di ristrutturazione dell'impresa).

Eccettuate circostanze di questo tipo, che devono essere valutate dalle autorità alle quali spetti pronunciarsi su un progetto di licenziamenti collettivi, la Commissione ritiene che si debba rispettare il suddetto termine di 30 giorni.

(¹) Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, annunciata dal Consiglio nella risoluzione del 21 gennaio 1974 riguardante un programma d'azione sociale (GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29 e 30).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1603/84

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE-IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 gennaio 1985)

(85/C 115/28)

Oggetto: Zone di pesca spagnole

Data la diffusa preoccupazione espressa dai pescatori comunitari per la prospettiva di un'estensione delle attività pescherecce spagnole nelle acque comunitarie, intende la Commissione indicare quali misure vengono adottate al fine di individuare le zone di pesca necessarie alla flotta spagnola all'esterno delle acque comunitarie, in particolare nelle acque territoriali di Stati ACP?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(4 marzo 1985)

Va sottolineato che i due terzi delle catture spagnole avvengono nelle zone economiche esclusive dei paesi terzi o nelle acque internazionali, e che la Spagna ha già concluso un gran numero di accordi con quindici paesi, tra cui nove Stati ACP più l'Angola, contro i tredici accordi conclusi dalla CEE, di cui sei con Stati ACP. Dopo l'adesione, la Comunità riprenderà, valutandoli caso per caso, gli accordi conclusi dalla Spagna e dal Portogallo con i paesi terzi. Inoltre, essa continuerà ad applicare gli stessi principi che regolano le sue relazioni esterne nel settore della pesca, vale a dire: mantenimento, sviluppo e ripristino delle possibilità di pesca per le navi comunitarie. Infine, essa continuerà a cercare nuove possibilità di pesca, specialmente mediante negoziati con i paesi ACP. In tale contesto, il 20 dicembre 1984 è stato siglato un accordo di pesca tra la Comunità e il Madagascar.

Va notato altresì che gli accordi conclusi da Stati costieri autorizzano i pescherecci dei paesi terzi a esercitare la propria attività solo al di fuori delle loro acque territoriali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1605/84

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE - IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 gennaio 1985)

(85/C 115/29)

Oggetto: Latte scremato per l'alimentazione dei suini

Accetta la Commissione la decisione, presa senza previa consultazione degli allevatori di suini, di ridurre le sovvenzioni sul latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei suini di 3,9 pence per gallone a partire dal 1° dicembre, decisione che, se applicata, renderà inaccessibile il latte scremato liquido agli allevatori di suini?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(4 marzo 1985)

La Commissione ha deciso, previa consultazione del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, di diminuire di 1,10 ECU/100 kg, pari a 3,9 pence per gallone, l'aiuto per il latte scremato liquido utilizzato nell'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli. Il nuovo importo è applicabile dal 1° dicembre 1984.

Questa riduzione temporanea è motivata dalla relativa penuria di latte scremato destinato ad altre utilizzazioni, e in primo luogo alla fornitura di aiuti alimentari sotto forma di latte scremato in polvere e alla produzione di formaggi. Infatti, l'aiuto per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei suini deve essere considerato come una misura intesa a smerciare le eccedenze.

La Commissione riesaminerà il livello dell'aiuto prima della fine della campagna lattiero-casearia in corso, per tener conto dell'ampliamento della produzione in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1815/84

dell'on. Pol Marck (PPE - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 115/30)

Oggetto: Regolamento CEE su taluni fiori recisi

In risposta all'interrogazione dell'on. de March (n. 771/84) (¹) la Commissione afferma che i lavori in sede

di Consiglio giungeranno a una conclusione definitiva entro la fine dell'anno.

Potrebbe la Commissione far sapere quali sono le conclusioni fine 1984? Quali sono gli ostacoli che ancora si frappongono?

(¹) GU n. C 328 del 10. 12. 1984, pag. 10.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(14 marzo 1985)

Si rammenta all'onorevole parlamentare che la risposta all'interrogazione scritta n. 771/84 dell'on. de March è stata data dal Consiglio e non dalla Commissione, la quale non è in grado di anticipare la data di entrata in vigore di disposizioni che devono essere adottate dal Consiglio.

Si precisa, nondimeno, che non è stato ancora raggiunto un accordo in seno al Consiglio sulla proposta presentata dalla Commissione in merito alla nuova normativa concernente le rose e i garofani. Le discussioni sono tuttora in corso e ci si adopera per addivenire quanto prima alla conclusione definitiva dei lavori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1848/84

dell'on. John Iversen (COM - DK)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1985)
(85/C 115/31)

Oggetto: Impiego della sostanza Tilan negli alimenti per suini

1. È la Commissione al corrente di nuove ricerche scientifiche, pubblicate nella rivista internazionale *Science*, secondo cui l'utilizzazione di additivi antibiotici nei mangimi può rendere resistenti determinati batteri?

2. Quali passi intende la Commissione intraprendere a questo proposito?

3. In Danimarca esisteva fino a poco tempo fa tra ditte di foraggi e organizzazioni agricole l'accordo di non utilizzare la sostanza Tilan come additivo negli alimenti per suini, in quanto se ne temevano gli effetti nocivi. Inoltre si temeva che l'utilizzazione di tale sostanza potesse danneggiare l'esportazione danese di carni suine. Questo accordo è ora scaduto e le autorità danesi non hanno alcuna possibilità di legiferare nel settore, in quanto esiste una direttiva CEE del 1979 che consente l'utilizzazione di questa sostanza negli Stati membri.

È disposta la Commissione ad impegnarsi a che la Danimarca, la cui esportazione di carni suine in Giappone e negli USA è molto consistente ed importante, possa avere la facoltà di

adottare disposizioni nazionali che vietino l'impiego di Tilan, anche se tale sostanza è permessa negli altri Stati membri della Comunità?

4. Quali passi intende fare la Commissione se il Folketing danese adotta misure volte ad impedire l'utilizzazione di Tilan in Danimarca?

5. Può la Commissione comunicare quali sono gli effetti del Tilan, e di altri antibiotici, che saranno considerati come sufficientemente gravi per proporre a livello comunitario un divieto di utilizzazione di questa sostanza e pertanto una modifica della direttiva del 1979?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(27 marzo 1985)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H 667/84 dell'onorevole parlamentare nel tempo delle interrogazioni della sessione di febbraio 1985 (¹) del Parlamento europeo.

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo* n. 2-322 (febbraio 1985).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1987/84

dell'on. Dieter Rogalla (S - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 febbraio 1985)
(85/C 115/32)

Oggetto: Riscossione di ammende in seguito a controlli doganali

1. È vero che le penalità doganali e le altre ammende riscosse in Francia in relazione ad infrazioni alle disposizioni confinarie nel traffico di merci e di viaggiatori vengono devolute al fondo pensionistico del personale di dogana?

2. Stando alle informazioni di cui dispone - e che dovrebbe, se del caso, assumere - può dire la Commissione se tale pratica trova riscontro in altri Stati membri?

3. È in grado la Commissione di determinare il livello medio annuo di tali versamenti nei singoli Stati membri? A suo avviso, tale prassi è ammissibile nel contesto di un'unione doganale?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(27 marzo 1985)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli il risultato delle sue ricerche non appena possibile.